



**DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Riferimento: Prot. n. 90845/24 del 29/02/2024

Codice pratica: 24/90845

(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Al **Comune di Bucchianico (CH)**
Settore Tecnico
tecnico.bucchianico@pec.it

OGGETTO: Osservazioni all'Avvio del Procedimento per la Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano di Classificazione Acustica del comune di Bucchianico (CH). Procedura art. 12 del D.Lgs 152/2006.

Codice Pratica: 24/90845

Richiedente: Comune di Bucchianico

Comune: Bucchianico (CH)

Il Comune di Bucchianico (CH), in qualità di Autorità Procedente, con nota acquisita in atti al prot. n. 90845/24 del 29.02.2024, ha chiesto allo scrivente Servizio Valutazioni Ambientali, quale soggetto con competenze ambientali, un parere sulla valutazione ambientale di screening del Piano di Classificazione Acustica ai sensi dell'art.12 del D.lgs 152/2006.

Il nuovo Piano di Classificazione acustica andrà a sostituire il precedente approvato con DCC n. 25 del 29/04/2015. Tale Piano è stato redatto contestualmente alla variante generale al PRG del 2023.

Ai fini della classificazione acustica del territorio, è stata presa a riferimento la zonizzazione territoriale della Variante al PRG 2023 da adottare sia per quanto riguarda lo stato di fatto (aree urbanizzate), sia per le trasformazioni previste (terreno urbanizzabile).

Nella presente proposta di Piano sono state individuate 13 Unità Territoriali di Riferimento (UTR).

Nell'individuazione delle UTR sono stati riscontrati diversi punti di conflitto che evidenziano salti di classe acustica per i quali è necessario ricorrere alla definizione di un Piano di Risanamento Acustico in linea con quanto previsto dall'art. 5 comma 2 della LR n. 23 del 17 Luglio 2007.

Tutto ciò premesso, nel rimandare al Comune di Bucchianico la valutazione di merito circa la possibilità di procedere a nuove autorizzazioni, per quanto di competenza di questo Ufficio, fatti salvi i nulla osta e pareri necessari, si riscontra che:

- il Rapporto Preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., possiede nella sostanza i contenuti richiesti dall'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. anche se sarebbe stato opportuno illustrare le scelte tecniche adottate, una stima della percentuale di territorio e di popolazione appartenenti a ciascuna classe acustica e gli eventuali punti critici riscontrati nell'assegnazione delle classi alle Unità Territoriali;
- A pagg. 17 e 18 del Rapporto Preliminare si evidenziano salti di classe acustica, tra diverse zone a contatto (superiore a 5db(A)), per le quali il proponente ha previsto l'adozione di un Piano di Risanamento Acustico ed azioni di mitigazione che dovranno essere adeguatamente valutate e descritte (LR n. 23/2007 e DGR 770/P/2011);
- In merito all'UTR n. 9 il proponente prevede una classificazione acustica (Classe IV) secondo il metodo parametrico. Sarebbe stato opportuno evidenziare i dati e le risultanze dell'analisi effettuata;
- nell'ambito della classificazione acustica del territorio non sono state individuate le aree da adibirsi allo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni di spettacolo, musicali e danzanti, a carattere temporaneo e con utilizzo di strumentazione rumorosa;

- sarebbe stato opportuno evidenziare eventuali contrasti con aree appartenenti ai Comuni confinanti (vedasi art. 2, comma 3 della L.R. 23/2007 “*in fase di classificazione acustica del territorio è vietato prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, i cui valori si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente....omissis*”).

Si evidenzia che la realizzazione della classificazione acustica del territorio prelude necessariamente ad una successiva fase di verifica mediante monitoraggio dei livelli di rumore riscontrabili all'interno delle differenti zone acustiche individuate. Si ritiene pertanto opportuno che l'Amministrazione effettui monitoraggi e l'analisi dei dati con cadenza quinquennale, adottando se necessario le opportune azioni correttive nella pianificazione di carattere urbanistico e/o acustico.

Il Comune di Bucchianico (CH), in qualità di Autorità Competente, a conclusione del procedimento in oggetto, rilascerà un provvedimento di assoggettabilità a VAS o di esclusione dalla VAS nel quale l'Ente dovrà motivare la propria scelta anche alla luce dei contenuti della presente nota e delle eventuali ulteriori comunicazioni dei soggetti con competenza ambientale individuati nell'ambito del presente procedimento.

Qualora si sia reso necessario avviare anche una procedura di VInCA, si fa presente che il provvedimento dell'Autorità Competente per la VAS dovrà dare atto degli esiti della Valutazione di Incidenza (art. 10 co. 2 del DLgs 152/2006). Nel caso in cui si sia reso necessario avviare un procedimento di VInCA appropriata (cd. Livello II), il soggetto proponente dovrà essere invitato a presentare una valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 13 DLgs 152/2006.

Si ricorda a tal fine quanto riportato dall'art. 11, co. 5, D.Lgs. 152/2006, in merito all'annullabilità dei provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la preventiva valutazione ambientale strategica ove prescritta.

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l'Ing. Enzo Di Placido ai seguenti indirizzi:

- enzo.diplacido@regione.abruzzo.it
- tel. 0862 364272

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio
V.A.S. e Supporto all'Autorità Ambientale
ING. ENZO DI PLACIDO
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

La Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
ING. ERIKA GALEOTTI
REGIONE ABRUZZO

C.F.